

**GABRIEL SIMON**

**CONTRO**

**LA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

---

**CAUSA N. 15-60**



**Sentenza della Corte**

**del 1<sup>o</sup> giugno 1961**

*Lingua processuale : il francese*



MASSIME DELLA SENTENZA

1. Dipendenti — Statuto del personale C.E.C.A. — Interpretazione ed applicazione — Competenza del Presidente della Corte quale capo dell'amministrazione
2. Decisione che attribuisce diritti soggettivi o concede vantaggi — Errata interpretazione di un testo — Revoca
3. Decisione che attribuisce diritti soggettivi o concede vantaggi — Revoca — Effetto
4. Dipendenti — Indennità di espatrio — Revoca di una decisione d'applicazione — Rifiuto di un'indennità compensativa  
(Statuto del personale della C.E.C.A., artt. 6, n. 2 e 47)
5. Interpretazione — Sostituzione di un testo ad un altro - Redazione diversa — Diversa portata — Presunzione
6. Dipendenti — Indennità di espatrio — Distanza fra il luogo di residenza e la sede dell'istituzione — Concetto  
(Statuto del personale della C.E.C.A., art. 47)
7. Interpretazione — Assenza di lavori preparatori — Interpretazione letterale e logica

1. *Non può negarsi al Presidente della Corte il potere ed il dovere di interpretare lo Statuto del personale che era chiamato ad applicare, salvo restando il controllo della Corte sull'esattezza di tale interpretazione.*

2. *Qualora l'autorità amministrativa riconosca che un determinato vantaggio è stato concesso a seguito di un'errata interpretazione di un testo, essa ha il potere di modificare il precedente provvedimento.*

3. *La revoca per illegittimità di una decisione la quale ha attribuito diritti soggettivi o concesso vantaggi — anche se in determinati casi non può avere effetto ex tunc — a cagione dei diritti quesiti — ha sempre effetto ex nunc (1).*

4. *L'art. 47, n. 2, dello Statuto del personale della C.E.C.A. è una disposizione transitoria la quale si riferiva unicamente alle situazioni in atto prima dell'entrata in vigore dello Statuto e poteva perciò essere applicata esclusivamente per sistemare tali situazioni.*

---

(1) Vedasi massima n. 2 della sentenza 7-56 e da 3 a 7-57 (Racc. Vol. III, pag. 83) e massima n. 10 della sentenza 42 e 49-59.

*Quand'anche questa disposizione fosse applicabile nell'ipotesi di modifica del solo art. 47 n. 3, essa non potrebbe trovare applicazione in caso di revoca di un provvedimento emanato per l'applicazione di detto articolo qualora la revoca sia giustificata dalla constatazione che il provvedimento era stato adottato a seguito di un'errata interpretazione del testo.*

*5. In caso di sostituzione di un testo ad un altro deve presumersi, fino a prova contraria, che qualsiasi differenza di redazione implichi una differenza di portata qualora il nuovo testo porti ad una diversa interpretazione.*

*6. Il fatto che la parola « raggio », contenuta nell'art. 16 b) del Regolamento provvisorio del personale sia stata sostituita, nell'art. 47, n. 3 dello Statuto del personale C.E.C.A., con la parola « distanza », indica manifestamente che gli autori del testo han voluto ripudiare la nozione di « linea d'aria ».*

*7. In assenza di lavori preparatori atti a manifestare chiaramente le intenzioni degli autori della disposizione, la Corte non può basarsi che sulla portata del testo quale è stato adottato ed attribuire ad esso il significato che risulta dalla sua interpretazione letterale e logica.*